



Regolamento Camera Arbitrale

Agree to solve

Regolamento Camera Arbitrale

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento è applicato se la convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti ne prevede l'applicazione.

Al di fuori di quanto previsto al primo capoverso, il regolamento è applicato se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato della Camera Arbitrale di Equilibrium;
- b) l'altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente nel termine previsto.

ART. 2 – ALBO DEGLI ARBITRI E PERITI

Gli arbitri ed i periti sono elencati in apposito Albo, tenuto ed aggiornato a cura della Segreteria della Camera Arbitrale di Equilibrium.

ART. 3 - ARBITRATO

Con l'accordo scritto, sotto forma di compromesso o clausola compromissoria, che dà origine all'arbitrato, le parti possono convenire che lo stesso sia rituale oppure libero.

Qualora le parti non abbiano espressamente convenuto la natura dell'arbitrato, o in caso di incertezza sulla stessa, prevale la natura rituale. In caso di arbitrato rituale, il procedimento arbitrale è diretto alla pronuncia di un lodo suscettibile di acquisire efficacia di sentenza, in conformità dell'articolo 825 del Codice di Procedura Civile.

In caso di arbitrato libero o irrituale, il procedimento arbitrale è diretto ad una decisione dell'arbitro (o Collegio Arbitrale), che ha valore esclusivamente contrattuale tra le parti e non è suscettibile di acquisire efficacia di sentenza.

Il lodo è reso secondo diritto, salvo che le parti abbiano autorizzato una decisione secondo equità. Tuttavia, se l'arbitrato, anche internazionale, trae origine da clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo e/o nello statuto di società, il lodo è reso in ogni caso secondo diritto quando, per decidere, siano state conosciute questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

ART. 4 – DOMANDA DI ARBITRATO

Chiunque intenda promuovere un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Equilibrium, deve presentare alla Segreteria una domanda di arbitrato in tante copie quanti sono gli arbitri che dovranno decidere sulla controversia, più una per la Segreteria. Eventuali documenti che accompagnano la domanda devono essere prodotti nello stesso numero di copie.

La parte che intende avviare il procedimento arbitrale deve inoltre trasmettere alla controparte copia della domanda e dei documenti ad essa eventualmente allegati.

La domanda, sottoscritta dalla parte che propone il procedimento o dall'eventuale rappresentante, deve contenere:

- il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;
- l'indicazione delle generalità del difensore, se nominato, e, in ogni caso, l'elezione di domicilio,

- ai fini di tutte le comunicazioni da effettuare nel procedimento arbitrale;
- il testo dell'accordo arbitrale dal quale il procedimento trae origine;
 - le indicazioni sul tipo di arbitrato, se arbitro unico o collegio arbitrale;
 - l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda con la precisazione dei quesiti;
 - l'indicazione di eventuali mezzi di prova e l'elencazione dei documenti eventualmente allegati alla domanda;
 - la dichiarazione di avvenuta comunicazione alla controparte della domanda e dei documenti eventualmente ad essa allegati.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento in favore della Camera Arbitrale Equilibrium di una somma (non rimborsabile), a titolo di onorari e diritti di segreteria nella misura prevista dalla Tariffa Arbitrato.

I depositi e le trasmissioni degli atti e documenti possono avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 5 – RISPOSTA

La parte convenuta ha un termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda per comunicare la propria risposta, con eventuali documenti allegati, alla Segreteria nel numero di copie previsto dall'Art. 4 del seguente regolamento. Copia della risposta e dei relativi documenti deve essere inoltre comunicata nel termine suddetto, alla controparte.

La risposta contiene:

- il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;
- l'indicazione delle generalità del difensore, se nominato, e, in ogni caso, l'elezione di domicilio, ai fini di tutte le comunicazioni da effettuare nel procedimento arbitrale;

- le indicazioni sul tipo di arbitrato, se arbitro unico o collegio;
- le eventuali contestazioni motivate sulle indicazioni fornite dall'attore;
- l'esposizione dei fatti posti a fondamento della risposta, e la precisazione dei quesiti, dei contro quesiti e delle eventuali richieste in via riconvenzionale;
- l'indicazione di eventuali mezzi di prova e l'elencazione dei documenti eventualmente allegati alla risposta;
- la dichiarazione di avvenuta comunicazione alla controparte della risposta e dei documenti ad essa eventualmente allegati. In caso di risposta che contenga domanda riconvenzionale, la parte attrice può proporre una memoria di replica, entro venti giorni dalla ricezione della risposta, dandone comunicazione alla controparte ed alla Segreteria della Camera Arbitrale Equilibrium in un numero di copie pari a quello previsto per la proposizione della domanda.

I depositi e le trasmissioni degli atti e documenti possono avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 6 – UDIENZA PRELIMINARE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

A seguito della risposta di parte convenuta o dell'eventuale domanda riconvenzionale, la Camera Arbitrale Equilibrium fissa una data per la convocazione delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione, dandone comunicazione alle parti stesse.

L'udienza relativa a tale tentativo di conciliazione viene tenuta, di norma, dal responsabile della Camera Arbitrale Equilibrium. Per tale incombenza il responsabile può delegare un iscritto all'Albo della Camera Arbitrale stesso.

La Camera arbitrale determina, ai sensi del Tariffario, l'importo delle spese per la procedura di conciliazione

da richiedere alle parti. La somma così determinata deve essere versata alla Camera Arbitrale dall'attore e dal convenuto in quote uguali entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta formulata dalla Segreteria. Qualora una delle parti non provveda, la Segreteria richiederà l'intero importo del deposito alla controparte o alle controparti.

In caso di mancato adempimento delle parti, il tentativo di conciliazione non avrà luogo.

Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di poteri per conciliare la lite.

Sentite le parti, anche separatamente, ed acquisiti i dati necessari, il responsabile tenta la conciliazione della lite, formulando un'ipotesi di accordo.

In caso di conciliazione della lite, viene redatto verbale in più esemplari sottoscritto dalle parti.

In caso di mancata conciliazione, nella stessa udienza il responsabile invita le parti a provvedere alla nomina dell'arbitro o degli arbitri, secondo le modalità previste dall'Art. 7 del seguente regolamento. A tale scopo, il responsabile può concedere alle parti un termine non superiore a quindici giorni. In ogni caso, qualora il tentativo di conciliazione fallisca, il verbale dell'udienza innanzi al responsabile non potrà essere utilizzato nel procedimento arbitrale.

ART. 7 – NOMINA DELL'ARBITRO

Le controversie deferite alla Camera Arbitrale Equilibrium sono risolte da un arbitro unico o da un collegio arbitrale composto da tre membri.

Qualora le parti non abbiano concordato il numero degli arbitri entro il termine previsto dal presente Regolamento, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale o ad un arbitro unico su scelta del responsabile della Camera Arbitrale.

Gli arbitri sono nominati tra coloro che sono iscritti all'Albo degli arbitri tenuto presso la Segreteria, con le modalità previste nel presente articolo.

L'arbitro unico ed il presidente dell'eventuale collegio arbitrale vengono nominati dal responsabile del Tribunale arbitrale.

Quando è richiesto il collegio arbitrale, è facoltà delle parti nominare il proprio arbitro tra quelli presenti nell'albo della Camera Arbitrale stessa.

ART. 8 – DEPOSITO PROVVISORIO

Il responsabile della Camera Arbitrale, tenuto conto del valore della controversia, ricavabile dalla domanda di arbitrato e dalla risposta, determina, sulla base della Tariffa (**Al. A**), una somma da richiedere alle parti a titolo di deposito provvisorio che sia idoneo a coprire le spese e gli onorari del procedimento.

La somma così determinata deve essere versata alla Camera Arbitrale dall'attore e dal convenuto in quote uguali entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta formulata dalla Segreteria e/o dal responsabile o da altro soggetto da quest'ultimo delegato.

Qualora una delle parti non provveda, la Segreteria e/o il responsabile o altro soggetto da quest'ultimo delegato, richiede l'intero importo del deposito alla controparte o alle controparti.

In presenza di domanda riconvenzionale e di notevole sproporzione di valore tra la medesima e la domanda principale, il responsabile del Tribunale Arbitrale può determinare le quote di deposito dovute dalle parti in misura diversa.

In attesa del pagamento del deposito richiesto, la trasmissione del fascicolo agli arbitri è sospesa.

Qualora il responsabile del Tribunale Arbitrale ne ravvisi la necessità, possono essere richieste integrazioni del suddetto deposito nel corso del procedimento (sempre nel rispetto del tariffario).

In caso di mancato pagamento del deposito o delle quote richieste, il responsabile del Tribunale Arbitrale può richiedere alla Segreteria o ad altro soggetto da quest'ultimo delegato di rivolgere formale invito alle parti di provvedere al pagamento entro e non oltre un

certo termine, con espresso avviso che, in mancanza di pagamento nel termine previsto, la domanda si intenderà ritirata ed il procedimento rinunciato da entrambe le parti.

Il mancato pagamento nel termine indicato al precedente comma equivale a rinuncia delle parti al procedimento, fatta salva le facoltà delle parti di riattivare la procedura.

ART. 9 – ACCETTAZIONE E RICUSAZIONE

A ricezione integrale del deposito, la Segreteria e/o il responsabile o altro soggetto da quest'ultimo delegato provvede a richiedere all'arbitro formale accettazione dell'incarico ed a trasmettergli il fascicolo degli atti e documenti ricevuti dalle parti in relazione al procedimento, dandone comunicazione alle parti stesse.

A seguito della formale richiesta di cui al precedente comma, l'arbitro comunica alla Segreteria la propria accettazione dell'incarico. Con l'accettazione dell'incarico, l'arbitro assume l'obbligo di svolgere la sua funzione con assoluta imparzialità ed indipendenza nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento. A seguito dell'accettazione, l'arbitro non può rinunciare all'incarico se non per gravi motivi sopravvenuti.

La Segreteria e/o il responsabile o altro soggetto da quest'ultimo delegato dà comunicazione alle parti dell'avvenuta accettazione dell'arbitro.

Le parti possono ricusare l'arbitro, che non sia stato da loro nominato, per i motivi previsti dall'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricazione, a mezzo istanza motivata rivolta al responsabile della Camera Arbitrale Equilibrium.

Sull'istanza di ricazione decide il responsabile della Camera, dopo aver sentito l'arbitro ricusato.

La sostituzione dell'arbitro, che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso del procedimento, deve

avvenire entro venti giorni dalla domanda della parte più diligente, a cura della parte designante, se si tratta di arbitro designato dalla medesima, ovvero congiuntamente da entrambe, se si tratta di arbitro nominato dalle stesse.

Qualora la nomina sia stata effettuata dal responsabile della Camera Arbitrale, o comunque nel caso in cui le parti non provvedano alla sostituzione nei termini previsti, la nuova nomina verrà effettuata dal responsabile stesso.

ART. 10 – SEDE DELL'ARBITRATO

In mancanza di accordo delle parti, da comunicare alla Segreteria entro i termini previsti dal presente Regolamento, la sede dell'arbitrato sarà presso una delle sedi di Equilibrium.

L'arbitro avrà facoltà di svolgere altrove singoli atti del procedimento qualora lo ritenga opportuno.

Ove la sede dell'arbitrato ricada per scelta delle parti al di fuori della provincia di Milano, le spese di trasferta e soggiorno saranno a carico delle parti stesse.

ART. 11 - PROCEDIMENTO

L'Arbitro od il Collegio arbitrale possono regolare lo svolgimento del procedimento e l'istruttoria della lite nel modo che ritengono più opportuno nel rispetto del presente Regolamento e del principio del contraddittorio. In particolare, possono concedere alle parti termini per lo scambio di memorie, repliche, e presentazione di mezzi di prova documentale e testimoniale.

L'Arbitro od il Collegio possono procedere, anche d'ufficio, all'assunzione di mezzi di prova ed alla nomina di consulenti tecnici, purché nell'ambito di coloro che sono iscritti nell'Albo tenuto presso la Camera Arbitrale Equilibrium e previa previsione di spesa che dovrà essere accettata dalle parti.

ART. 12 - LODO

Salvo quanto disposto diversamente dalle parti, ai sensi dell'art. 820 primo comma del Codice di Procedura Civile, l'Arbitro od il Collegio devono emettere il lodo entro sei mesi dal momento dell'accettazione della nomina ad arbitro; in ogni caso il termine può essere prorogato ai sensi dell'art. 820 terzo comma Codice di Procedura Civile.

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 820 quarto comma del Codice di Procedura Civile, e per non più di una volta, nell'ambito di ciascuno dei casi ivi previsti.

Il lodo, adeguatamente motivato e sottoscritto, deve essere redatto in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per la Segreteria, e trasmesso alle parti ed alla Segreteria entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione.

ART. 13 – ARBITRATO INTERNAZIONALE

Si farà ricorso all'arbitrato internazionale quando alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso una delle parti risieda o abbia la sede effettiva all'estero, ovvero quando una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 832 del Codice di Procedura Civile.

In caso di arbitrato internazionale si applicano le norme del presente Regolamento in quanto non derogate dal presente articolo.

Qualora le parti non abbiano stabilito le norme applicabili al merito della controversia oppure non abbiano concordato che l'arbitro pronunci secondo equità, l'arbitro applica la legge italiana. In ogni caso l'arbitro è tenuto a tener conto del contenuto del contratto e degli usi commerciali.

In difetto di accordo tra le parti l'arbitro stabilisce la lingua dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze e della lingua utilizzata nel rapporto, in relazione al quale

è sorta la controversia e nella corrispondenza intercorsa tra le parti.

ART. 14 - TERMINI

Salvo quanto disposto dall'Articolo 14, i termini previsti dal presente Regolamento possono essere prorogati dal Collegio o dall'Arbitro unico d'ufficio o su motivata richiesta di una parte.

ART. 15 - RISERVATEZZA

La Camera Arbitrale Equilibrium, gli Arbitri ed i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

ART. 16 - MODIFICHE

La Camera Arbitrale Equilibrium si riserva di modificare in qualunque momento il presente Regolamento e il relativo Tariffario.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalle disposizioni di legge applicabili.

Contatti

+39 800 105040

+39 351 9445325

+44 20 78553755

info@equilibrium-adr.eu

equilibrium.adr@pec.it

www.equilibrium-adr.eu

Agree to solve